

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|  |  |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro             | Presidente   |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)      |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Dott. Mario Blandini                   | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini                | Membro designato dal C.N.C.U.                          |

nella seduta del 27 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

## FATTO

Con ricorso del 18 gennaio 2010 i ricorrenti, intestatari di un contratto di conto corrente presso l'intermediario resistente, riferiscono che, in vista di un acquisto immobiliare da formalizzare in data 12 giugno 2009, il suocero, in quanto delegato ad operare sul loro conto corrente, ha richiesto – l'8 giugno 2009 – l'emissione di un assegno circolare di euro 185.000,00. Tuttavia, il saldo del conto non era capiente, essendo a credito per euro 152.369,99. Di conseguenza, la banca ha richiesto che venisse integrata la consistenza del conto in modo che fosse garantita la provvista per l'emittendo assegno. Così, lo stesso giorno il suocero ha disposto un bonifico di euro 30.000,00 a favore del conto degli interessati, accreditato con valuta 10 giugno 2009, e tale operazione ha consentito l'emissione dell'anzidetto assegno circolare in data 10 giugno 2009.

Sempre i ricorrenti riferiscono, inoltre, di avere sottoscritto, in previsione dell'emissione di un assegno bancario di euro 6.771,30 a saldo delle spese notarili, un'ulteriore richiesta di finanziamento chirografario datata 10 giugno 2009, per un ammontare di euro 20.000,00 da accreditare con valuta in giornata.

Nelle more dell'erogazione, il successivo 12 giugno 2009, il suocero dei ricorrenti, non essendo riuscito a «fare fondi presso un bancomat» poiché il conto corrente intestato al genero ed alla figlia «risultava a debito», ha ordinato un ulteriore bonifico di euro 15.000,00 verso tale conto, consentendo così ai ricorrenti, lo stesso giorno, di emettere il suddetto assegno bancario di euro 6.771,30.

Solo in data 19 giugno 2009, il finanziamento di euro 20.000,00 è stato effettivamente accreditato sul conto dei ricorrenti, con valuta 10 giugno 2009.



Con lettera del 16 giugno 2009, il suocero dei ricorrenti ha sporto reclamo all'intermediario segnalando l'impossibilità di prelevare con il bancomat nella giornata del 12 giugno e precisando che ciò lo avrebbe «messo in notevole difficoltà essendo fuori sede, ma soprattutto per il fatto che venerdì 12 giugno [avrebbe dovuto] emettere un assegno a saldo degli oneri connessi all'atto notarile». Il reclamante ha, inoltre, sottolineato che «è evidente che questa situazione è conseguente a gravi lacune e negligenze da parte di chi ha curato la pratica [di finanziamento]».

L'intermediario ha riscontrato il suddetto reclamo con nota scritta del 1° luglio 2009, con la quale ha informato il reclamante «che [erano] in corso gli approfondimenti in ordine a quanto [...] segnalato». Nei mesi successivi, nulla avendo ricevuto dopo la lettera del 1° luglio, il suocero ha inviato ulteriori comunicazioni alla banca, lamentando il fatto che «la situazione [...] denunciata [fosse] il frutto delle carenze [dell'intermediario] che provv[i]de ad erogare [il] finanziamento (con valuta 10 giugno) e [fece] sottoscrivere il relativo contratto al beneficiario del finanziamento solo in data 20 giugno ([la] figlia [sarebbe] stata convocata il 19 giugno) con la conseguente impossibilità di procedere al tempestivo aggiornamento delle scritture contabili».

Insoddisfatti della risposta della banca, dapprima il suocero – al quale tuttavia non era stata conferita procura – e successivamente gli intestatari del conto, che hanno provveduto alla regolarizzazione del ricorso (con documenti pervenuti l'8 febbraio, il 24 febbraio e il 9 marzo 2010) si sono allora rivolti all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo le rettifiche delle valute delle rate già rimborsate e di quelle prossime a scadere, con remissione del piano di ammortamento, nonché il riconoscimento degli interessi sulle somme messe a disposizione a copertura della ritardata erogazione del finanziamento.

A sostegno delle proprie domande, gli interessati sottolineano che «la richiesta di rettificare la valuta è conseguente alla messa a disposizione del finanziamento solo dal 20/06/2009 in contrasto con quanto indicato (10/06/2009) dal[l]istituto. Nel periodo dal 10/06/2009 al 20/06/2009 è stato posto il blocco totale sul c/c [dei ricorrenti]. [...] inoltre [...] questa situazione non [...] ha permesso di investire i fondi, dirottati [dal suocero] sul conto corrente [degli stessi], in strumenti finanziari remunerati a tassi vantaggiosi [...], per cui ritengo[no] di aver diritto al risarcimento del danno».

In sede di controdeduzioni, l'intermediario chiede all'Arbitro Bancario Finanziario di respingere il ricorso, puntualizzando «che l[']erogazione [del finanziamento] è stata effettuata sul conto corrente [dei ricorrenti] in data 19/06/2009, rispettando la valuta del 10/06/2009, così come all'epoca assicurato ai clienti». Viene altresì precisato che «in merito alla necessità dei [ricorrenti] di emettere in data 12/6/2009 un assegno bancario per il pagamento degli oneri connessi al rogito notarile, [...] il rispetto della valuta del 10/6/2009 in sede di erogazione del finanziamento avrebbe regolarmente consentito l'addebito [...] dell'assegno (effettivamente emesso [...] per euro 6.771,30), senza alcuna necessità di procedere [...] in data 12/6/2009, al bonifico di euro 15.000,00». Infine, l'istituto sottolinea che «le carte bancomat [degli interessati sono] dotate di un plafond mensile di € 4.000,00 non legato al saldo di conto. [...] altresì [...], dalle verifiche esperite, tali carte non risultano essere state soggette ad alcun blocco da parte della banca, pertanto [...] l'eventuale impossibilità di utilizzo deve essere dipesa da problematiche relative all'impianto prescelto».

Ciò premesso, in riferimento alla domanda di modifica del piano di ammortamento, l'intermediario rimarca come «l'eventuale slittamento del piano di ammortamento non comporterebbe alcun vantaggio pratico per i mutuatari (le rate avrebbero una scadenza diversa, ma resterebbero invariate nel numero e nell'importo)». Inoltre, in relazione alla richiesta di interessi sulle somme messe a disposizione, viene rilevato che «il bonifico è stato predisposto in maniera del tutto autonoma dal [suocero] a favore de[li] ricorrenti in

data 12/06/09, pur essendo a conoscenza del fatto che la pratica di finanziamento [...] era già stata perfezionata e si era unicamente in attesa della produzione del relativo flusso contabile che consentisse l'accredito al conto corrente loro intestato».

Considerato il procedimento maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 27 maggio 2010.

## DIRITTO

La prima domanda rivolta all'Arbitro Bancario Finanziario dai ricorrenti concerne la riemissione del piano di ammortamento e la rettifica del termine iniziale di decorrenza degli interessi di un contratto di finanziamento stipulato dai medesimi con l'intermediario resistente, in ragione della tardiva messa a disposizione, rispetto a quanto pattuito in contratto, della somma erogata.

La richiesta appare fondata in quanto, nonostante nel testo contrattuale si fosse convenuta la messa a disposizione dei fondi contestualmente alla stipula, avvenuta il 10 giugno 2009, in realtà la somma è stata erogata solo il 19 giugno 2009, sia pure riconoscendo valuta antergata a partire dal 10 giugno.

Com'è noto, però, nella prassi bancaria precedente ad alcuni recenti interventi normativi volti ad affermare – nell'ambito dei servizi di pagamento differenti dagli assegni – la necessaria coincidenza fra valuta e disponibilità, il momento convenzionale di decorrenza degli interessi era tutt'altra cosa rispetto al momento di effettiva messa a disposizione della somma. E, nel contesto di un contratto di finanziamento, solo una volta erogati i fondi che ne costituiscono l'oggetto è possibile dare avvio al piano di ammortamento e al meccanismo di produzione di interessi, non a caso qualificati, sotto il profilo della loro natura, come "corrispettivi", costituendo, per l'appunto, il corrispettivo per il godimento di somme da parte del prestatore del credito.

In questa prospettiva, dunque, è solo a partire dal 19 giugno che i ricorrenti devono corrispondere interessi all'intermediario resistente e la medesima data deve segnare anche il momento iniziale del piano di ammortamento.

Per quanto concerne, invece, la seconda richiesta formulata all'Arbitro Bancario Finanziario, vale a dire il risarcimento del danno sopportato dai ricorrenti per avere dovuto, a copertura della ritardata erogazione del finanziamento, utilizzare fondi che altrimenti avrebbero potuto essere impiegati in maniera più vantaggiosa, pare a questo Collegio che essa sia da respingere.

Anche a voler, infatti, ritenere dimostrata la necessità dell'ulteriore bonifico effettuato dal suocero dei ricorrenti nelle more dell'erogazione del finanziamento al fine di consentire la regolare emissione dell'assegno volto al pagamento delle spese notarili, non risulta invero in alcun modo provato il danno derivante ai ricorrenti medesimi per effetto di tale operazione.

Atteso che l'art. 1226 cod. civ. demanda alla valutazione in via equitativa «ove risulti provata, o comunque incontestata, l'esistenza di un danno risarcibile», nel caso in esame si ritiene che la richiesta di risarcimento non possa trovare accoglimento in quanto i ricorrenti non hanno dato prova né fornito quantificazione del danno effettivamente subito, adducendo esclusivamente un generico riferimento a più vantaggiosi impieghi delle somme.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario restituisca al ricorrente gli interessi addebitati per il periodo dal 10.6.2009 al 19.6.2009 e ricalcoli il piano di ammortamento con termine iniziale al 19.6.2009.**

**Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO